



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

ALLEGATO "A"

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza
"Investiamo nel vostro futuro"

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26 giugno 2008 e s.m.i.
Titolo IX "Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione"
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell'articolo 78 del Regolamento

Premessa

1. Gli incentivi regionali per piccole imprese scaturiscono dalla necessità di valorizzare il tessuto imprenditoriale pugliese stimolandone la crescita, aumentandone la stabilità e incrementandone l'internazionalizzazione e l'innovazione. Dal rafforzamento dei sistemi produttivi locali deriva infatti la creazione di posti di lavoro ed il mantenimento dell'occupazione attuale, fondamentali per la stabilità sociale ed il dinamismo economico. Inoltre, in armonia con quanto disposto dalle norme comunitarie (in particolare l'art.16 del Regolamento (CE) n.1083 dell'11 luglio 2006 in materia di Fondi Strutturali) e dalla Legge Regionale 21 marzo 2007 n.7 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita-lavoro in Puglia", uno sviluppo equo e sostenibile non può prescindere dalla applicazione del principio di pari opportunità e non discriminazione, favorendo l'accesso di tutte le componenti della popolazione ai processi di sviluppo ed il pieno utilizzo del potenziale umano a disposizione.
2. Gli obiettivi della presente azione sono riconducibili alle seguenti priorità:
 - ✓ incentivare le piccole imprese pugliesi più dinamiche a consolidarsi, espandersi ed innovarsi, con particolare riferimento alle imprese che, per dati di fatturato, presentano un potenziale tale da superare l'attuale soglia dimensionale;
 - ✓ offrire ai soggetti pugliesi in cerca di occupazione un'opportunità per superare il proprio stato di inoccupazione;
 - ✓ orientare gli interventi verso le politiche di conciliazione vita/lavoro e favorire e sostenere la partecipazione femminile nel mondo del lavoro mediante azioni di inclusione nella società della conoscenza, a supporto dell'utilizzo degli strumenti della società dell'informazione per ridurre i fenomeni di *digital divide* e promuovere il telelavoro.
3. Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole imprese prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento Regionale 26 giugno 2008, n. 9 "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" pubblicato sul BURP n. 103 del 30/06/2008 e s.m.i.
4. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A. già Sviluppo Italia Puglia S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Art. 1 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 49.448.032,87, di cui:
Euro 37.448.032,87, per investimenti in "attivi materiali" ed in servizi di consulenza, linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013;
Euro 10 milioni, per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, linea di intervento 1.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013;
Euro 2 milioni, per investimenti per lo sviluppo dell'e-business, linea di intervento 1.4 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 2 – Soggetti Beneficiari

1. A partire dal 10 settembre 2012 possono essere trasmesse dalle imprese interessate le domande di agevolazione.
2. Possono presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso le piccole imprese, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio della richiesta abbiano già approvato almeno tre bilanci, che abbiano registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 2,5 milioni di euro e che abbiano registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 15.

Art. 3 – Iniziative ammissibili

1. Le istanze di accesso devono riguardare progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 10 milioni di euro.
2. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", nonché i servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" "52", "58", "59", "61", "62" e "72".
3. Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea. Il presente Avviso non si applica ai seguenti settori:
 - a. pesca e acquacoltura;
 - b. costruzione navale;
 - c. industria carboniera;
 - d. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - e. fibre sintetiche.
4. Non sono ammissibili le attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; è ammissibile la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.
5. Non sono ammissibili, inoltre, i seguenti gruppi e classi:
 - 10.1 "Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne";
 - 10.2 "Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi";



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

10.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi";
10.4 "Produzione di oli e grassi vegetali e animali";
10.51 "Industria lattiero – casearia, trattamento igienico, conservazione del latte";
10.6 "Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei" ad eccezione delle attività riguardanti la "Produzione di cereali per la prima colazione" di cui alla sottocategoria 10.61.40;
10.81 "Produzione di zucchero";
10.89 "Produzione di altri prodotti alimentari nca";
10.9 "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali";
11.01 "Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici";
11.02 "Produzione di vini da uve";
11.03 "Produzione di sidro ed altri vini a base di frutta";
11.04 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate";
11.06 "Produzione di malto";
12.0 "Industria del tabacco".

6. Qualora, nell'ambito dei settori di cui al comma 5, sia ravvisabile la realizzazione di prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato riconducibile ad attività più tipicamente manifatturiere, le proposte progettuali possono essere ammesse previa acquisizione di specifico parere da parte dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia. Tale parere deve pervenire a Puglia Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di parere, pena l'esclusione della domanda.
7. A tal fine Puglia Sviluppo trasmette all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia le istanze di accesso di cui al comma precedente per le verifiche di competenza.
8. Non sono comunque ammissibili investimenti sostenibili attraverso le misure e le regole del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013.

Art. 4 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

Art. 5 - Spese di investimento ammissibili

1. I progetti industriali possono riguardare, oltre ad investimenti in "attivi materiali", investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza e investimenti per lo sviluppo dell'e-business.

Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione possono essere integrati uno o più programmi di investimento.

2. Gli investimenti in "attivi materiali" ammissibili possono riguardare:
 - a. la realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Sono ammissibili le spese per:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

- a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b) opere murarie e assimilate;
 - c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - e) acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
4. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla lettera b).
 5. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano". Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targetati.
 6. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate;
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
 7. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal Titolo III del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.
Gli investimenti in servizi di consulenza ammissibili per l'innovazione delle imprese sono i servizi di consulenza riguardanti l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica e l'internazionalizzazione d'impresa, descritti e disciplinati nel Titolo IV, del succitato Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.
Gli investimenti per lo sviluppo dell'e-business ammissibili sono quelli descritti e disciplinati dall'articolo 28, comma 5, del medesimo Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.
 8. L'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 60% degli investimenti complessivi.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Art. 6 - Intensità di aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti sono erogati in forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5 comma 3 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo 5 comma 3 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili.
4. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all'articolo 20 Titolo III del Regolamento.

Art. 7 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

1. Gli investimenti in ricerca devono essere riconducibili alle seguenti due linee di intervento:
 - ricerca industriale;
 - sviluppo sperimentale.Inoltre, per ciascuna linea di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi alla brevettazione.
2. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente da terzi: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati (solo se iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR), tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato, e che non comporti elementi di collusione.
I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale dovranno essere supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettivi.
3. Non sono ammissibili costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel soggetto beneficiario (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario, destinatario ultimo degli aiuti.
4. Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
 - a) Euro 1 milione per attività di ricerca industriale;
 - b) Euro 700 mila per attività di sviluppo sperimentale;
 - c) Euro 200 mila per i brevetti.
5. L'intensità di aiuto riconosciuta per le attività di ricerca industriale può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima del 75%, esclusivamente se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o *open source*.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Art. 8 – Fase di accesso

1. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato, all'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
2. La predetta istanza di accesso è corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, il profilo dell'impresa che realizza il programma di investimento, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso.
3. Detto documento, che dovrà essere redatto obbligatoriamente utilizzando il modulo di cui all'apposito allegato, deve essere presentato sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (cd rom).
Inoltre, dovranno essere prodotti l'atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della società proponente, D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza ed autocertificazione antimafia, i bilanci degli ultimi tre esercizi, copia del libro soci e scheda di calcolo della dimensione d'impresa completa degli allegati contenuti nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005.
Tutta la documentazione prodotta deve essere inviata anche su supporto informatico in formato PDF.
Infine, a corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.
Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.
4. La Regione, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di spedizione (a tale scopo fa fede il timbro postale), avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, articolato in tre fasi:
 - a) una fase preliminare, diretta ad accertare *l'esaminabilità della domanda* mediante la verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata;
 - b) una seconda fase diretta ad accertare *l'accoglibilità della domanda* mediante la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
 - c) una fase successiva, volta all'accertamento *dell'ammissibilità della domanda*, durante la quale le domande esaminabili ed accoglibili sono sottoposte ad un processo selettivo di valutazione al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale.Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla cantierabilità ed alla copertura finanziaria.
La Regione procederà alla verifica economica e finanziaria dei soggetti proponenti ed alla valutazione della coerenza tra la dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti, utilizzando i seguenti criteri:
 - 1 - affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 - 2 - coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto;
 - 3 - compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - 4 - analisi di mercato;
 - 5 - analisi delle ricadute occupazionali.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Per gli investimenti in ricerca la Regione provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata dal proponente in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni, nonché il grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori e giovani ricercatrici residenti nella Regione Puglia.

Per gli investimenti in servizi di consulenza la Regione provvederà a valutare la spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza riguardanti l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business, oltre che la rilevanza delle esportazioni sul fatturato dello stesso.

In fase di accesso, la Sostenibilità Ambientale dell'intervento proposto sarà valutata dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nella sezione 4 b dell'allegato 4 Business Plan.

5. Le procedure di valutazione utilizzate sono quelle indicate nell'apposito allegato. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta.
6. Sulla base delle verifiche effettuate, avviate tenendo conto dell'ordine cronologico delle istanze di accesso, la Regione adotta, mediante Determinazione Dirigenziale, il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
7. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale di cui all'articolo 79 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia. La predetta comunicazione contiene il termine di cui all'articolo 80 del Regolamento, non superiore a 150 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione riguardante l'apporto di mezzi propri e/o l'eventuale documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a m/l termine per la copertura finanziaria del programma di investimenti, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
8. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 - 2013, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

Art. 9 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria del progetto definitivo e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 79, 80 e 81 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia.
2. In fase di istruttoria del progetto definitivo la Sostenibilità Ambientale dell'intervento proposto sarà valutata dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nella apposita Scheda di Sostenibilità Ambientale.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

3. Per l'esame del progetto di ricerca la Regione potrà avvalersi anche di esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.
Ogni progetto di ricerca presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico – economica e ad esso sarà assegnato un punteggio necessario all'ammissibilità dello stesso, sulla base delle modalità indicate nell'apposito allegato.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 80 comma 2 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia, la completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni può avvenire tramite il ricorso ad un finanziamento a m/l termine, o in alternativa, in tutto o in parte, da risorse proprie documentate, comunque prive di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
5. Per i progetti per i quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 10 - Modalità attuative del progetto industriale

1. I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 8.
Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa.
Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
2. Qualora il primo titolo di spesa abbia data antecedente a quella della predetta comunicazione, il programma di investimenti è inammissibile.
3. Gli aiuti contemplati dal presente Avviso devono obbligatoriamente avere un effetto di incentivazione.
Pertanto, è necessario che il programma di investimento soddisfi uno o più dei seguenti criteri:
 - a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
 - b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
 - c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
 - d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
 - e) che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione.

Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Art. 11 – Monitoraggio

1. Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche lo stato di avanzamento lavori e/o il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio dell'Organismo Intermedio o della Commissione incaricata, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo spettante. La verifica finale dovrà accertare anche che l'investimento sia completo, organico e funzionale rispetto a quanto previsto nel piano di impresa.
2. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

Art. 12 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 13 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della Commissione nei casi previsti dall'articolo 84 del Regolamento e dall'art. 9 della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione e s.m.i., siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
 - c. per le attività di ricerca, se previste, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post del punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento come definito dal presente Avviso;
 - d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione della Regione Puglia e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso;
 - e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828 dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea", del "Governo italiano" e della "Regione Puglia" con l'indicazione del Fondo che cofinanzia l'intervento; in particolare, sarà necessario inserire la dicitura "Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 'Investiamo nel vostro futuro' - Asse VI - Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.11". Se previste le attività di ricerca relative all'Azione 1.1.2 e gli interventi a valere nell'ambito dell'Azione 1.4.1, la dicitura della targa dovrà contenere anche i riferimenti:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

- “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia PO FESR 2007-2013 ‘Investiamo nel vostro futuro’- Asse VI – Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.11 - Asse I Linea di Intervento 1.1 e 1.4 – Azione 1.1.2 – Azione 1.4.1”;
- f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
 - h. non sia stata osservata la “clausola sociale” (di cui all’articolo 12 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione e s.m.i.;
 - j. sia registrato nell’esercizio a regime uno scostamento in diminuzione dell’incremento occupazionale;
 - k. non venga mantenuto l’obbligo del mantenimento dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime;
 - l. non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell’intervento;
 - m. venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - n. qualora senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - o. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e pagate;
 - p. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - q. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
 - r. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare;
 - s. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l’investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
3. I Soggetti Beneficiari, in attuazione degli artt. 6 e 7, co. 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettano di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari del finanziamento, che pertanto verrà revocato.
4. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

- b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini come eventualmente prorogati;
- c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme (inquadabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del Soggetto Beneficiario precedente all'erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione e s.m.i.;
- d) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni.

Nell'ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub c), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni, con essi compatibili, previste per il settore "Industria" della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI
Responsabile del procedimento: Maria Russo.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Art. 16 – Informazione e Pubblicità

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, il presente Avviso verrà diffuso attraverso internet mediante pubblicazione sui portali della Regione Puglia www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.
2. Tutte le imprese beneficiarie dovranno attenersi alle indicazioni riportate nell'Allegato N.15 del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione - PO PUGLIA FESR 2007-2013 Obiettivo "Convergenza" (disponibile sul sito www.fesrpuglia.eu) relativamente agli obblighi di propria pertinenza.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistemapuglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", nonché dal Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico - Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.